

Circolare dell'Ordine di Ancona del 5/12/1989 n. 18

OGGETTO: Limiti di competenza professionale - Collaborazione con tecnici diplomati - Responsabilità degli Ingegneri.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri ribadisce, con la presente circolare, che gli Ingegneri iscritti all'Albo professionale potranno collaborare con i Geometri od altri tecnici diplomati solo nel caso in cui le prestazioni effettuate da questi ultimi rientrino tra quelle di cui agli artt. 1-2-3-4-5-6 del documento elaborato dalla Commissione Ministeriale nominata con DD.MM. 10/4/86 e 12/12/87 e già trasmesso a tutti gli iscritti con la circolare n. 1 del 27/2/1989 (pubblicato anche sul Bollettino n. 2/89 pag. 14).

Come norma transitoria, in attesa di una definizione legislativa della materia, questo Ordine ritiene di poter ricomprendere nei limiti di cui all'art. 1, comma a), anche gli edifici con struttura portante in cemento armato.

L'Ingegnere che incautamente ed in violazione delle norme deontologiche della professione assuma l'incarico di progettare le strutture e dirigere i lavori di opere progettate da geometri o tecnici non laureati non ricadenti nei limiti sopra esposti, oltre ad eventuali responsabilità civili, è passibile di procedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale con le procedure vigenti.

Tutti gli Ingegneri e soprattutto i membri di Commissioni Edilizie sono tenuti a segnalare con tempestività a quest'Ordine i casi in cui vengono disattesi i contenuti della presente circolare.